



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025

**Approfondimento su:** L'atto costitutivo degli ETS va registrato con il versamento dell'imposta di bollo

***Sab.15\****

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.



***Dom.16\****

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

***Dom.02 marzo\****

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

## ***Ven.28***

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### ***Inps***

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## **L'ATTO COSTITUTIVO DEGLI ETS VA REGISTRATO CON IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

In sede di prima registrazione degli atti costitutivi e degli statuti degli enti del Terzo settore è richiesto il versamento dell'imposta di bollo nonostante la successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Lo stabilisce la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha recentemente dato ai propri uffici periferici l'indicazione di richiedere agli enti di cui sopra l'applicazione dell'imposta di bollo sui propri atti costitutivi e statuti, a prescindere della successiva iscrizione al RUNTS.

Per la DRE sarebbe invece da riservare un trattamento agevolato alle sole ODV in virtù della circolare n. 38/2011.

Difatti, l'art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017 riconosce a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, una generalizzata esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo su "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti" dagli stessi.

Il Codice del Terzo settore riconosce alle ODV ed alle associazioni di promozione sociale, enti filantropici, fondazioni e associazioni ETS, ecc. importanti agevolazioni fiscali ed esenzioni d'imposta, compresa l'esenzione dall'imposta di bollo.

La registrazione degli atti costitutivi e degli statuti è funzionale ad ottenere l'iscrizione al RUNTS dalla quale deriva la qualifica di ETS. Pertanto, senza statuto registrato non si può ottenere alcuna iscrizione nei Registri e, di conseguenza, alcun certificato da esibire presso gli Uffici per fruire dell'esenzione in oggetto.

Siamo in presenza di una incoerenza normativa a fronte della quale è auspicabile un'interpretazione estensiva da parte dell'Agenzia includendo tutti gli ETS.